

Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah

Carta per la salvaguardia dei siti



**INTERNATIONAL
HOLOCAUST
REMEMBRANCE
ALLIANCE**



Prima edizione 2023

Pubblicata dall'Alleanza Internazionale per la
Memoria della Shoah (IHRA – International Holocaust
Remembrance Alliance)

**Traduzione in lingua italiana a cura del
Ministero dell'Istruzione e del Merito e della
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con il
coordinamento della delegazione italiana IHRA**

© IHRA 2023

Tutti i diritti riservati. Il contenuto della
presente edizione può essere usato e copiato
liberamente ai fini della formazione e altri utilizzi
non a scopo di lucro, purché in ciascuna
riproduzione venga inserita l'IHRA
come fonte.



L'IHRA

L'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah (IHRA) riunisce governi ed esperti allo scopo di rafforzare, promuovere e sviluppare a livello globale la formazione, la memoria e la ricerca sulla Shoah, mantenendo gli impegni presi con la Dichiarazione di Stoccolma del 2000 e la Dichiarazione Ministeriale IHRA del 2020.

Il progetto della Carta e coloro che vi hanno contribuito

La Carta per la Salvaguardia dei siti, redatta e adottata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah, costituisce una guida per tutte le parti interessate alle buone pratiche nella tutela dei siti della Shoah e del genocidio dei Rom e dei Sinti. Ciò facendo, aiuta a proteggere tutti i siti autentici della Shoah e assicura il futuro della memoria, in accordo con la visione dell'IHRA di un mondo che non dimentica la Shoah. Un mondo senza genocidi.

Gli esperti dell'IHRA hanno lavorato a questa risorsa nel corso di cinque anni, a partire dal 2019. Il risultato non sarebbe stato possibile senza i numerosi contributi offerti dai delegati IHRA di tutti gli Stati membri. Una gratitudine speciale va al gruppo di lavoro specifico sul progetto: alla sua Presidente Gilly Carr (Regno Unito), al Vicepresidente Steven Cooke (Australia), a Bruno Boyer (Francia), Ilja Ļenskis (Lettonia), Anna Míšková (Repubblica Ceca), Nevena Bajalica (Serbia), Frédéric Crahay (Belgio), Dubravka Đurić Nemeč (Croazia), Karel Fracapane (UNESCO), Paul Isaac Hagouel (Grecia), Anette Homlong Storeide (Norvegia), Adam Kerpel-Fronius (Germania), Thomas Lutz (Germania), Ljiljana Radonić (Austria), Jean-Philippe Restoueix (Consiglio d'Europa), Frank Schroeder (Lussemburgo) e Martin Winstone (Regno Unito), nonché ai precedenti membri del gruppo di lavoro Alicja Białecka (Polonia), Werner Dreier (Austria), Martina Maschke (Austria), Kamilė Rupeikaitė (Lituania), Zoltán Tóth-Heinemann (Ungheria), Heidemarie Uhl (Austria) e Christian Wee (Norvegia).

Tra i consulenti esterni: Caroline Sturdy Colls (Università di Staffordshire), Gabriele Dolff-Bonekämper (ICOMOS, Consiglio Internazionale Monumenti e Siti), Silvia Fernandez ed Elizabeth Silkes (ICSC, Coalizione Internazionale per i Siti di Coscienza), Joseph King (ICCROM, Centro Internazionale per lo Studio la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali), Ophelia Leon (ICMEMOHRI, Consiglio Internazionale dei Musei), Claudia Theune (Università di Vienna) e la ricercatrice del progetto Margaret Comer.

Si ringraziano inoltre coloro che hanno permesso di collaborare con alcuni siti sparsi in Europa, tra i quali Alderney (nella persona di William Tate), il Memoriale di Mauthausen (Barbara Glück), il Museo del Nono Forte di Kaunas (Marius Pečiulis e Vytautas Petrikėnas), e il Memoriale di Terezín (Jan Roubínek), tra molti altri che sono stati formalmente e informalmente consultati per tutta la durata del progetto.

Il progetto è stato coordinato da Julana Bredtmann (2019–2020) e da Natalie Harshman (2020–2023) presso l'Ufficio Permanente dell'IHRA a Berlino.

La Carta per la salvaguardia dei siti è dedicata alla compianta Prof.ssa Heidemarie Uhl, la quale per oltre due decenni ha servito come membro attivo nella delegazione austriaca dell'IHRA. La Professoressa Uhl è stata una collega profondamente impegnata e ha sostenuto il progetto fin dai suoi inizi. Il suo contributo alla ricerca e alla memoria della Shoah, oltre che alla Carta dell'IHRA, non verrà dimenticato.

“Preserviamo la documentazione storica della Shoah, del genocidio dei Rom e della persecuzione di altre vittime da parte della Germania nazista, dei complici fascisti ed estremisti nazionalisti e di altri collaboratori che parteciparono a questi crimini”.

Dichiarazione Ministeriale IHRA del 2020, art. 9

Dr. Kathrin Meyer

Segretaria Generale dell'IHRA

Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah offrono una visione del passato senza precedenti. Esse costituiscono il fulcro della memoria della Shoah, rivelando un livello di conoscenza che va oltre quello che i libri potrebbero da soli insegnarci.



Allo stesso modo, i siti dove è avvenuta la Shoah sono testimoni muti di quegli orrori, ma lasciano tracce indelebili su chi li visita. I luoghi trasmettono un messaggio lacerante, che istruisce e al contempo ammonisce l'umanità sui terribili eventi che vi traspirano.

In un tempo in cui i sopravvissuti ci stanno lasciando, questo messaggio acquisisce un significato ancora più importante. I luoghi della Shoah svolgono un compito cardine nel mantenere vivi i loro ricordi. È esattamente per tale ruolo che questi siti vanno conservati e protetti, ora e per le generazioni future.

I siti della Shoah cominciano ad avere o ad aver superato gli 80 anni di vita, trovandosi tutti ad affrontare sfide senza precedenti. Nel 2018 l'IHRA ha riconosciuto che si tratta di una problematica significativa e continua che esige una attenzione concreta alla loro preservazione, nonostante gli impegni già presi in passato. La nostra

comunità di esperti ha lavorato per anni per stabilire ed accertare i rischi che questi luoghi corrono, ipotizzando soluzioni, interventi, buone pratiche e politiche per tutti i paesi in cui esistono siti legati alla Shoah e al genocidio di Rom e Sinti.

Siamo onorati di vedere il nostro lavoro concretizzato nella Carta per la salvaguardia dei siti dell'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah.

Quando la Dichiarazione di Stoccolma fu firmata 23 anni fa, l'IHRA, da poco fondata, aveva ancora attivi al suo interno molti sopravvissuti che ci guidavano nel nostro impegno per un mondo che ricordi la Shoah. Uno di loro, Sir Ben Helfgott, fu testimone degli impegni presi a Stoccolma, e diventò poi membro della delegazione del Regno Unito presso l'IHRA. Pochi mesi prima che la Carta IHRA dei siti fosse finalizzata, Sir Helfgott è venuto a mancare, una perdita immensa per la comunità IHRA e per il mondo.

La perdita di Sir Helfgott sottolinea l'urgente necessità di far crescere una nuova generazione della memoria, che assicuri nel futuro una memoria permanente dei sopravvissuti e di tutte le vittime.

Sara Lustig

Consigliere speciale del Primo Ministro della Repubblica di Croazia per le questioni relative alla Shoah e per la lotta all'antisemitismo, Co-Presidente dell'IHRA durante la presidenza croata nel 2023

In quanto discendente dei sopravvissuti alla Shoah, ho un rapporto complesso con i siti autentici di questa tragedia. La cosa risale alla prima volta in cui visitai Auschwitz-Birkenau.



Nel dicembre 1992 avevo 12 anni quando mi recai a Cracovia, in Polonia, a trovare mio padre. Lui portò me e mia madre ad Auschwitz, il campo al quale era sopravvissuto come prigioniero numero A-3317. Ci mostrò le camere a gas, raccontandoci anche come essere chiamati alle docce vere fosse diventato angosciante e come mia nonna era riuscita a sopravvivere alle crudeltà del campo, al contrario di tanti altri ebrei di Čakovec e Osijek. Ci mostrò poi gli effetti personali delle vittime, ripetendo: “sono sicuro che da qualche parte, lì in mezzo, c'è anche la mia valigia”. Il mio ricordo più vivido di quel giorno è la sua necessità impellente di testimoniare la propria infanzia ferita, ben consapevole che quando uscì da Bergen-Belsen aveva la mia stessa età durante quella visita. Eppure, per mio padre, stare con la sua famiglia ad Auschwitz-Birkenau, dove pochi mesi dopo avrebbero girato *Schindler's List*, film da lui prodotto, era una affermazione di vita.

Sono onorata e commossa di prendere parte alla Carta per la salvaguardia dei siti dell'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah. Come co-Presidente dell'IHRA, impegnata quest'anno a creare “*il futuro della memoria*”, si è anche rafforzata in me la certezza che ci sarà sempre l'affermazione della vita, anche in un luogo di morte. Nell'adottare la Carta IHRA dei siti, sono stata guidata dalle parole scritte da mio padre nel 2009. La nostra comune missione e il nostro lavoro sono stati anche il mio monumento interiore a mio padre. Grazie per avermi consentito di mantenere le promesse fatte a tutti coloro che mi hanno insegnato compassione e spirito di sopravvivenza.

“Nella vita ho lottato da solo. Sono sopravvissuto anche perché ho creduto che ce l’avrei fatta. Mi piacerebbe poter dire che l’amore ti fa andare avanti. Ma non posso. Posso dire però un’altra parola: compassione. La compassione per uomini esattamente come te, che a volte appariva in uomini che erano dei mostri.

Il mondo in cui sono cresciuto mi ha etichettato con un segno ebraico che ero costretto a portare, la Stella di Davide, e con il numero del campo tatuato sul braccio. Affamato, con gli occhi sgranati, guardavo nell’incertezza oltre il recinto di filo spinato, realizzando solo molto più tardi che mi avevano derubato per sempre della giovinezza, dell’infanzia, dei giochi e dei sogni.

Allora, ancora del tutto inconsapevole della mia forza di volontà e delle mie capacità, decisi di edificare in me un monumento interiore alle persone che avevo incontrato, o delle quali seppi più tardi che erano state ridotte in fumo e cenere; avrei trasformato i loro sogni in pellicole, e mostrato al mondo il dolore e la vergogna, conseguenze della guerra nella quale, io come molti altri, ero stato trascinato a forza, e a cui sono sopravvissuto”.

Branko Lustig, 2009

L'Assemblea Plenaria dell'IHRA, il 30 novembre 2023,

nello spirito del suo documento di fondazione, la Dichiarazione di Stoccolma del 2000, nel quale ci siamo presi l'impegno a ribadire la tremenda verità della Shoah contro chiunque la neghi, e a incoraggiare forme adeguate per ricordarla;

onorando la Dichiarazione Ministeriale dell'IHRA del 2020, e la sua promessa di salvaguardare la documentazione storica e di identificare, preservare e rendere accessibili i suoi siti autentici (articoli 9, 10, 12);

rifacendoci alla Carta Internazionale di Memoriali e dei Musei del 2012, che richiama a una cultura pluralistica della memoria guidata da uno spirito di cooperazione e non di competizione, da valori positivi come quelli espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché alla protezione dei siti da ingerenze politiche attraverso un loro solido ancoraggio a una società civile plurale e inclusiva;

nel rispetto dei principi etici delineati nella Carta Internazionale di Memoriali e dei Musei del 2012, che richiedono un alto livello professionale, l'utilizzo di metodi scientifici e una presentazione del contesto storico tesa a suscitare nei visitatori empatia verso le vittime e le categorie oppresse, sempre nel rispetto dei principi base della divulgazione scientifica e con una varietà di prospettive, assicurando inoltre che mostre ed esposizioni non risultino oppressive o indottrinanti per i visitatori, pur ispirando autocritica e incoraggiando una cultura della memoria;

ha adottato la **Carta per la salvaguardia dei siti dell'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah** (IHRA).

Carta per la salvaguardia dei siti dell'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah

La Carta per la salvaguardia dei siti dell'Alleanza Internazionale per la Memoria della Shoah (IHRA)¹ rispetta gli impegni dell'IHRA in quanto firmataria della Dichiarazione di Stoccolma e della Dichiarazione Ministeriale dell'IHRA del 2020 per la salvaguardia della documentazione storica della Shoah,² del genocidio dei Rom³ e della persecuzione di altre vittime da parte della Germania nazista, dei complici fascisti ed estremisti nazionalisti e di altri collaboratori⁴ che parteciparono a questi crimini (articolo 9).

La Carta IHRA è anzitutto a disposizione degli Stati membri dell'IHRA⁵ ma può essere applicata nei siti rilevanti di qualsiasi Paese. L'IHRA incoraggia altri

paesi in cui si trovano siti di analogo significato a riconoscere le loro responsabilità e ad applicare questi principi e queste pratiche.

L'IHRA ha adottato questa Carta, che stabilisce principi e responsabilità, nonché espone e raccomanda buone pratiche allo scopo di promuovere la salvaguardia dei siti della Shoah, del genocidio dei popoli Rom e Sinti e di altri siti legati ai crimini commessi dai nazisti e dai loro collaborazionisti.⁶

Nel momento in cui l'ultima generazione di sopravvissuti ci sta lasciando, i luoghi stessi restano gli ultimi testimoni di questi crimini e vanno perciò protetti per il futuro.

Preambolo⁷

Pur riconoscendo che i luoghi della Shoah e di altri crimini dei nazisti e dei loro collaboratori sono vari e molteplici, la Carta IHRA si concentra su luoghi quali: campi di sterminio, centri, siti e campi di concentramento, campi di internamento, di transito, di lavori forzati e campi per prigionieri di guerra, centri abitati distrutti, luoghi di deportazione, ghetti, siti di pogrom, carceri, luoghi di stragi “per eutanasia”, siti di “sperimentazione medica”, fosse comuni e luoghi di uccisioni di massa, percorsi di marce della morte e altri siti teatro di crimini nazisti e dei collaborazionisti, oltre a luoghi di nascondiglio o di fuga, ma anche case e alloggi usati dai responsabili dei crimini, tutti siti di interesse per le vicende e la ricerca della storia della Shoah e del genocidio dei popoli Rom e Sinti. La Carta IHRA si applica anche a siti significativi per altre vittime della persecuzione nazista e collaborazionista. La legislazione per la protezione di questi luoghi varia a seconda delle giurisdizioni nazionali, tuttavia molti luoghi non rientrano neppure negli elenchi ufficiali del patrimonio storico-culturale, né godono di adeguata tutela legale.

Alcuni luoghi sono monumenti di importanza locale, nazionale o internazionale. Alcuni vengono classificati

come “musei”, altri sono magari segnalati da una targa commemorativa, altri ancora non vengono segnalati, o sono destinati ad altro uso, o non sono stati ancora riscoperti. A causa della loro storia, questi luoghi hanno affrontato nel corso del tempo sfide specifiche, e ciò comporta che a volte tutelarli presenta complessità ulteriori rispetto ad altri siti storici. Tra queste sfide specifiche ci sono anche il negazionismo e la distorsione della Shoah.

Nel ravvisare come i luoghi dove sono stati perpetrati la Shoah e gli altri crimini per mano nazista o collaborazionista siano spesso siti rilevanti per categorie diverse di vittime, la Carta si concentra sui siti stessi piuttosto che sull’elenco delle vittime, nell’auspicio che la Carta IHRA possa valere per luoghi e gruppi diversi di vittime, oltre a quelli descritti qui.

Incoraggiamo i governi che si succederanno in ciascuno degli stati membri dell’IHRA, le autorità pubbliche a tutti i livelli e i vari responsabili per la tutela di questi siti, a riconoscere, adesso come in futuro, e a prescindere dall’appartenenza politica, la necessità di salvaguardarne la rilevanza storica e di gestirne i cambiamenti, nel rispetto della memoria delle vittime e dei sopravvissuti e per educare correttamente le generazioni future.

Articolo 1: Principi per la salvaguardia

L'Articolo 1 tratta delle ragioni fondamentali per la tutela dei siti e richiama l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei principi ICOM⁸. La presente Carta andrebbe quindi adottata assieme alla Carta (o Statuto) Internazionale dei Memoriali e dei Musei dell'IHRA, con particolare attenzione ai principi etici per la salvaguardia dei siti storici, ispirati alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ai principi etici dell'ICOM.

- 1.1. Allo scopo di tutelare in modo responsabile la documentazione storica e di promuovere la collaborazione culturale tra tutte le parti interessate¹⁰ attraverso la formazione e l'uso della conoscenza nell'interesse della pace, gli Stati membri affermano che salvaguardare¹¹ il significato storico¹² dei siti relativi alla Shoah e ad altri crimini dei nazisti e dei collaborazionisti è di importanza cruciale. Tali luoghi sono in grado di trasmettere informazioni sul passato che possono confermare le prove storiche di quanto avvenuto, e al contempo creare forti legami con il presente, fornendo basi solide e durature per la formazione e la memoria del futuro.
- 1.2. Gli Stati membri sanno che i siti collegati alla Shoah e ai crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori, nonché inerenti ad altre persecuzioni e stragi naziste e collaborazioniste, costituiscono una tipologia ampia, non limitata ai luoghi di stragi e ai campi di concentramento. Questi luoghi devono essere identificati, segnalati e documentati, e richiedono una gestione dei rischi per il loro specifico significato.
- 1.3. La tutela di tali siti luoghi non deve essere usata per scopi impropri, in particolare per creare gerarchie tra le categorie di vittime, tali da esagerare l'importanza di alcuni gruppi a discapito di altri. Simili comportamenti, oltre a danneggiare le vittime stesse, distorcono il significato di una accurata documentazione storica.
- 1.4. Questi siti sono luoghi della memoria, di dialogo e inclusione, e spesso racchiudono narrazioni molteplici e altrettanto significative, svolgendo perciò un ruolo importante nella difesa dei diritti umani e della vita democratica.
- 1.5. Di fondamentale importanza è la tutela dei luoghi di stragi di massa, soprattutto quelli della Shoah e del genocidio dei Rom e dei Sinti, nonché quelli legati ad altre vittime del nazismo e del collaborazionismo. Questi siti spesso comprendono fosse comuni, in relazione alle quali è necessario rispettare la dignità delle vittime.
- 1.6. È vitale salvaguardare la documentazione, le prove esistenti e garantire che siano preservati i fatti come sono avvenuti, sia per la formazione, che per la memoria e la ricerca.
- 1.7. La salvaguardia dei siti non dovrebbe servire a distorcere né a falsificare la storia di un crimine specifico a scopi politici. In particolare, si deve prestare particolare attenzione all'identificazione dei gruppi di vittime e dei responsabili dei crimini commessi.

Articolo 2: Identificazione dei rischi rispetto al significato dei siti

L'Articolo 2 elenca i numerosi rischi, minacce e sfide che i siti legati alla Shoah e ad altri crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori si trovano oggi ad affrontare, ed esorta le parti interessate alla vigilanza.

- 2.1 Gli Stati membri dell'IHRA riconoscono che i siti legati alla Shoah e agli altri crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori, o comunque relativi a forme di persecuzione ed assassinio compiute dagli stessi, sono esposti a determinati rischi per il loro significato storico. Tali rischi¹³ possono essere definiti come segue:
- 2.1.1. cambiamenti climatici e calamità naturali quali inondazioni, siccità, mutamento di ecosistemi, eventi climatici estremi, terremoti;
 - 2.1.2. negligenza con conseguente degrado dovuto a umidità, insetti, parassiti e vetustà;
 - 2.1.3. distruzione volontaria, come per attentati terroristici, atti vandalici e azioni estremiste;
 - 2.1.4. distruzione volontaria o involontaria originata da conflitti armati;
 - 2.1.5. atti di distorsione e/o negazionismo¹⁴ deliberati o involontari, come appropriazione indebita per motivi politici e suscettibilità nazionalistiche che portano a narrazioni fuorvianti se non addirittura a silenzi;
 - 2.1.6. carenza delle risorse economiche necessarie;
 - 2.1.7. distruzione o danneggiamento di luoghi dovuti a progetti architettonici, ivi compresi l'ampliamento dei memoriali o la loro costruzione ex novo;
 - 2.1.8. alterazione dei luoghi con progetti architettonici invasivi sui siti, quando si ritenga appropriato mantenere un panorama significativo intorno al sito;
 - 2.1.9. cambio (inadeguato) di destinazione d'uso dei siti;
 - 2.1.10. carenza di legislazione e altre misure atte alla difesa del patrimonio, fermo restando che, in alcuni casi, interi paesaggi culturali necessiterebbero di simili tutele;
 - 2.1.11. minacce all'integrità o alla fruibilità di un sito dovute (1) a inserzioni e (2) a sottrazioni ai siti storici, quali ad esempio (1) una nuova legislazione che consenta l'inserimento di moderne strutture nell'area di un sito storico, e (2) furti e saccheggi;

- 2.1.12. problemi legati alla proprietà privata, quali possibile vendita dei terreni per usi inopportuni o impedimento dell'accesso ai luoghi;
- 2.1.13. mancanza di appropriata conoscenza, di ricerca, di memoria, di rispetto, di riconoscimento e identificazione in loco dell'esatta ubicazione e storia del sito, con conseguenze a lungo termine per la sua salvaguardia da parte delle generazioni future;
- 2.1.14. normale deterioramento dovuto alle visite;
- 2.1.15. incapacità di interpretazione e rappresentazione complessiva del patrimonio, necessaria a collegare luoghi storicamente relazionati all'interno di uno stesso paesaggio, paese o città;
- 2.1.16. carenza di un progetto gestionale volto a collegare tutti gli elementi esistenti nel sito.

Articolo 3: Assunzioni di responsabilità necessarie per la salvaguardia dei siti

L'articolo 3 delinea gli obblighi e i doveri di tutti i Paesi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone fisiche che applicano la Carta.

- 3.1. I Paesi membri riconoscono che i siti legati alla Shoah e ai crimini dei nazisti e dei loro collaboratori possono essere luoghi di dialogo e di approfondimento di narrazioni molteplici. Tutto ciò richiede un approccio inclusivo, che lasci spazio a nuove letture che potrebbero sorgere nel tempo. I Paesi membri riconoscono altresì i rischi di travisamento e disinformazione, distorsione volontaria, falsificazione, omissione e appropriazione indebita delle narrazioni. I Paesi membri devono perciò mantenersi vigili rispetto all'accuratezza delle informazioni presentate nei siti.
- 3.2. I Paesi membri sono invitati a promuovere e a trasmettere l'importanza e il valore di tali siti alle generazioni future, rafforzando la consapevolezza storica di questi luoghi, e sviluppando allo stesso tempo conoscenza reciproca, dialogo e programmi di formazione. I Paesi membri sono anche invitati a sviluppare progetti di formazione, divulgazione e ricerca in grado di esprimere un alto standard etico, formativo, accademico, includendo, laddove possibile, formati ibridi, quando possibile, applicabile e appropriato.
- 3.3. Nel riconoscere che i beni civili, ivi compresi i siti della Shoah e di altri crimini nazisti e collaborazionisti, possono rientrare sotto la protezione del diritto umanitario come espresso nelle Convenzioni dell'Aja e di Ginevra¹⁵, i Paesi membri sono chiamati a proteggere i siti della Shoah e di altri crimini nazisti e collaborazionisti sia in tempo di pace sia in caso di conflitto armato. I Paesi membri riconoscono che ogni pianificazione vada discussa in tempo di pace in sinergia con le autorità competenti (comprese le forze armate nazionali), attivando misure opportune di tutela, legislative e militari. Anche le relazioni con i partner chiave del progetto vanno sviluppate in tempo di pace¹⁶. Si consiglia i Paesi membri di seguire le più rilevanti linee guida di tali partner¹⁷.
- 3.4. Il valore di un sito, assieme alle specifiche caratteristiche¹⁸ che ne trasmettono il significato andrebbero determinati e periodicamente revisionati, alla luce di nuove ricerche. L'importanza specifica di ogni sito dovrebbe fare da guida alla sua salvaguardia.
- 3.5. Ogni Paese membro è incoraggiato a garantire lo sviluppo, l'aggiornamento, l'applicazione e l'attivazione di una adeguata e significativa legislazione locale e nazionale per tale patrimonio. Tale legislazione dovrebbe tenere conto delle convenzioni, dei trattati e degli atti¹⁹ internazionali sul patrimonio, oltre a contemplare direttive religiose e/o culturali per la tutela del patrimonio archeologico, storico e immateriale²⁰ dei luoghi della Shoah e di altri crimini nazisti e collaborazionisti. Ciò vale anche per le fosse comuni e i loro resti umani²¹.

- 3.6. Come parte del meccanismo del rapporto periodico su ciascun paese membro dell'IHRA, ogni Paese membro è invitato ad identificare luoghi di importanza legati alla Shoah e ad altre persecuzioni perpetrate dai nazisti e dai loro collaboratori, che sono sottoposti a rischi e criticità di vario genere. Si raccomanda di includere sia luoghi segnalati da cittadini locali, sia quelli indicati da residenti esteri, come da associazioni locali, regionali ed internazionali.
- 3.7. Ogni Paese membro è invitato a sostenere economicamente la conservazione²², il riconoscimento e la protezione del complesso di luoghi sul proprio territorio, e della cultura materiale ad essi legata. Andrebbero stanziati fondi per misure proattive, conservative e sostenibili come delineate nell'articolo 4 della presente Carta, nonché per il recupero del sito dopo un periodo di crisi e il suo restauro, o la ricostruzione, in modo appropriato.
- 3.8. Per ogni sito è necessario identificare tutte le parti interessate da coinvolgere, e laddove opportuno instaurare organi di consulenza con la partecipazione degli interessati, così da agevolare le decisioni e prevenire possibili tensioni.
- 3.9. Le parti interessate a ciascun sito sono invitate a condurre indagini sui rischi presenti e futuri per la conservazione materiale del luogo stesso. Tali indagini consentiranno agli interessati di individuare possibili soluzioni ed indirizzare direttamente i finanziamenti a bisogni specifici.
- 3.10. In accordo con il diritto nazionale e internazionale, ogni Paese membro e/o amministratore di un sito dovrebbe prendere in considerazione misure specifiche atte a proteggere i resti umani in loco contro inopportune ingerenze o esumazione da parte di personale inesperto.
- 3.11. Tutte le parti sono invitate a valutare molto attentamente l'opportunità di eventi e attività attorno a questi siti.
- 3.12. I Paesi membri e o le parti interessate sono invitate a trovare un uso adeguato per i siti di interesse abbandonati, trascurati, destinati ad altro uso o ad un uso improprio, alla luce della loro rilevanza storica, così da garantire una conoscenza rispettosa di quella storia stessa.

Articolo 4: Pratiche di salvaguardia

L'articolo 4 delinea i passi concreti che si raccomandano a Stati, istituzioni, organizzazioni e persone fisiche che applicano la presente Carta, così da mettere in opera buone pratiche nell'individuare e affrontare i rischi.

- 4.1. Alla luce delle molteplici criticità affrontate da tutti i siti della Shoah e di altri crimini nazisti e collaborazionisti, prioritaria importanza va rivolta alla ricerca, alla documentazione, alla messa in opera e al mantenimento di un inventario, nonché alla digitalizzazione di tutte le informazioni riguardanti i siti (come ad esempio la cultura materiale, i documenti d'archivio, le strutture e qualsiasi traccia esistente al suolo o nel sottosuolo). Tutto ciò andrebbe inserito in un progetto gestionale complessivo per il futuro del sito.
 - 4.1.1. Ciascun Paese membro ha il dovere di garantire che tali attività siano gestite da esperti correttamente qualificati e adeguatamente finanziati, che collaborino laddove auspicabile con le istituzioni culturali nazionali e si confrontino, ove possibile, con le organizzazioni della società civile e le comunità locali durante le fasi di valutazione e approvazione dei progetti di salvaguardia e/o piani di sviluppo in ciascun sito.
 - 4.1.2. Dal momento che alcuni Paesi membri hanno diversi siti della memoria e altri pochi o nessuno, e visto l'impegno dell'IHRA verso la cooperazione internazionale, i Paesi membri dovrebbero cercare di aiutarsi uno con l'altro ed assistersi in ogni modo possibile per preservare nello stesso modo tutti i siti. Le delegazioni IHRA sono invitate ad attingere alle competenze esistenti in seno all'IHRA.
 - 4.1.3. I Paesi membri dovrebbero facilitare lo scambio di informazioni tra esperti in questi campi, al fine di diffondere efficacemente buone pratiche di salvaguardia, raccolta dati e gestione dei siti in seno agli stessi Paesi membri.
 - 4.1.4. Laddove fattibile, i Paesi membri dovrebbero assicurare che ogni sito abbia un piano di gestione pubblicamente accessibile su cui si basi la salvaguardia del sito stesso. Tale piano dovrebbe indicare i motivi dell'importanza storica del sito, identificare i rischi per il suo ruolo, elencare il patrimonio culturale e legislativo di riferimento, e proporre politiche di preservazione specifica per quel sito nonché, un piano di azione per il futuro.
- 4.2. Quando un sito si trova ubicato su una proprietà privata, si raccomanda ai Paesi membri di incoraggiare ed assistere i proprietari dei terreni a salvaguardare quei siti e a garantirne l'accesso quando richiesto. In caso di passaggio di proprietà, i Paesi membri dovrebbero accertarsi che nell'atto e negli accordi di compravendita vengano inseriti gli obblighi di salvaguardia e di garanzia di accesso al sito.

- 4.3. Si raccomanda che tutte le parti interessate vengano consultate per ottenere una sistemazione integrale del sito che garantisca la piena salvaguardia del suo significato storico.
- 4.4. Il saccheggio e il furto di qualunque elemento della struttura, dei reperti – inclusi resti umani – di un sito, è gravemente pregiudizievole per la salvaguardia del suo significato e ruolo storico. I Paesi membri devono fare il possibile per scongiurare i rischi di saccheggio e furto, attraverso mezzi legali adeguati e lavorare con i responsabili dei siti per garantirne la sicurezza, ed approntare e mettere in atto piani di prevenzione per tali rischi.
- 4.5. I Paesi membri hanno adottato diverse leggi e norme riguardanti l'accessibilità, la salute e la sicurezza dei luoghi pubblici, compresi quelli relativi al patrimonio culturale. Pur riconoscendo la necessità di allargare a tutti la possibilità di un accesso sicuro ai siti della memoria, alcune misure di accesso potrebbero mettere a rischio i siti e la loro stessa caratteristica storica. È quindi necessario stilare un bilancio costi-benefici tra questi rischi e quelli derivanti da una restrizione agli accessi di visitatori.
 - 4.5.1. Qualsiasi modifica alla struttura di un sito va intrapresa in modo da tutelare l'interesse del sito stesso, evitando laddove possibile la manipolazione dei reperti storici materiali.
 - 4.5.2. Poiché l'accesso ai siti è causa di normale deterioramento, si raccomanda ai Paesi membri e agli amministratori dei siti di assumere misure adeguate per limitare al massimo questo tipo di danni.
- 4.6. I Paesi membri riconoscono che tra le parti interessate ai siti della Shoah e di altri crimini nazisti e collaborazionisti sono incluse comunità locali, regionali, nazionali e internazionali. Di conseguenza, i Paesi membri e gli amministratori dei siti sono invitati a consultare e tenere in considerazione più gruppi rilevanti possibili, prima di prendere decisioni che incidano sulla struttura, le collezioni e l'utilizzo (per commemorazione, formazione, o altro) di ciascun sito.
- 4.7. I Paesi membri sono esortati a sviluppare buone pratiche legate alla fruibilità online del patrimonio con relative tecnologie digitali, che rendano ciascun sito accessibile a un ampio pubblico, in un adeguato numero di lingue.
- 4.8. Laddove opportuno, i visitatori dovrebbero essere chiaramente informati sui comportamenti appropriati da tenere durante la visita al sito.
- 4.9. Il personale in loco, comprese guide e agenti di sicurezza, deve ricevere una preparazione specifica sulla gestione del sito, inclusa la capacità di affrontare atteggiamenti di distorsione, estremismo politico e atti di vandalismo, e garantire così la sicurezza propria e dei visitatori.
- 4.10. A prescindere dal fatto che un sito svolga soltanto funzioni di commemorazione e ricordo, i Paesi membri, laddove opportuno, dovrebbero assegnare ai luoghi della memoria un appropriato riconoscimento giuridico.
- 4.11. Coloro che sono responsabili dei siti sono invitati a identificare e segnalare in situ ogni luogo legato alla Shoah e ad altri crimini nazisti e collaborazionisti o tramite monumenti e memoriali ufficiali o attraverso la creazione di musei, o anche con targhe, pannelli esplicativi, o altre segnaletiche materiali oppure digitali. Rappresentazioni e demarcazioni digitali dei siti, in modo particolare di siti tra loro collegati, sono altrettanto caldegiate.

- 4.12. Nei musei dedicati, sui pannelli esplicativi o sulle segnalazioni digitali, in loco e non, anche laddove un sito sia stato riconvertito, i Paesi membri concordano nel considerare buona pratica non soltanto informare sulla storia del sito legata alla Shoah e ad altri crimini nazisti e collaborazionisti, ma anche raccontarne la storia prima e dopo la Shoah e la Seconda guerra mondiale, comprese le notizie su come il luogo è cambiato nel tempo, magari in modo irreversibile.
- 4.12.1. Le manifestazioni commemorative e di divulgazione in loco, mostre comprese, cambiano nel tempo alla luce di nuove ricerche e di diversi contesti politici, sociali e culturali. Tale processo è inevitabile e anche opportuno, purché si eviti la distorsione dei fatti. Tali cambiamenti costituiscono un aspetto importante per la comprensione della storia di un sito, e per questo andrebbero documentati e adeguatamente archiviati.
- 4.13. Laddove siti storici siano localizzati all'interno di un paesaggio, urbano o rurale, i loro responsabili dovrebbero trovare il modo di mettere tali luoghi in relazione al contesto dove sono ubicati, attraverso una spiegazione e una presentazione del loro patrimonio.

In un'epoca di crescita dell'antisemitismo, del razzismo, del nazionalismo e dell'estremismo, di rafforzati pregiudizi, e di negazionismo e distorsione sia della Shoah, che del genocidio dei popoli Rom e Sinti, nonché della persecuzione di altre vittime da parte dei nazisti e dei loro collaboratori, salvaguardare questi siti per il futuro ha una importanza vitale in tutta Europa, e oltre. Abbiamo l'obbligo morale e civile di tutelare un'adeguata e rispettosa memoria delle vittime.

Note

- 1 Die „Charta der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken zur Bewahrung historischer Stätten“ wird im Folgenden auch als „IHRA-Charta“ bezeichnet.
- 2 Come citata nelle [Raccomandazioni IHRA per l'Insegnamento e l'Apprendimento della Shoah](#), la parola “Shoah” può essere definita come “la persecuzione e lo sterminio degli ebrei gestita in modo sistematico dalla macchina statale della Germania nazista e dai suoi collaborazionisti tra il 1933 e il 1945”.
- 3 La definizione Rom e Sinti si usano come un termine ombrello che include anche tutti i gruppi sedentari o nomadi come i Rom, Zingari, Gens du Voiage, Resandefolket/De resande, Sinti, Camminanti, Manouches, Kalés, Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkalis, Égyptiens, Yéniches, Doms, Loms and Abdal che possono essere diversi in cultura e stile di vita. Questa è una nota esplicativa e non una definizione dei termini Rom e Sinti.
- 4 Da qui in poi, la frase “Germania nazista, i suoi alleati fascisti e ultranazionalisti, e altri collaborazionisti” anche come può essere accorciata per le frasi rilevanti con “nazisti e collaborazionisti”.
- 5 Da qui in poi, si può far riferimento ai “Paesi membri dell'IHRA” come a “Paesi membri”.
- 6 La frase “Siti della Shoah, siti del genocidio dei popoli Rom e Sinti e siti legati ad altri crimini dei nazisti e dei loro collaborazionisti”, nonché altre simili varianti di questa dicitura può essere da qui in poi accorciata a “siti della Shoah e di altri crimini nazisti e collaborazionisti”.
- 7 <https://holocaustremembrance.com/resources/statuto-internazionale-dei-musei-della-memoria>
- 8 Consiglio internazionale dei musei (ICOM): International Council of Museums (ICOM), <https://icom.museum/en/>
- 9 Insieme ai principi espressi nell'articolo 1 della presente Carta, si dovrebbero tenere in conto e adottare anche gli articoli facenti parte della Carta Internazionale dei Memoriali e dei Musei. Si possono trovare sul sito IHRA: <https://holocaustremembrance.com/resources/statuto-internazionale-dei-musei-della-memoria>
- 10 Per “parti interessate” si intende qualsiasi individuo o gruppo di persone che, in modo materiale o immateriale, abbia a che fare con interventi, modifiche o mutamenti apportati a uno specifico sito.
- 11 “Salvaguardare” si riferisce a una serie di interventi che mirano alla conservazione dell'integrità materiale e immateriale dei siti attraverso l'identificazione dei loro rischi e la conseguente adozione di misure conservative o preventive, dove necessario. Ulteriori informazioni si possono reperire nella pubblicazione UE (in lingua inglese) *Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters* (“Salvaguardare il patrimonio culturale dalle calamità naturali e causate dall'uomo”): <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1>
- 12 Il termine “significato”, si riferisce in questo contesto all'importanza storica e culturale: ossia il “valore estetico, storico, scientifico, sociale e spirituale per le generazioni passate, presenti e future. Il significato culturale è incarnato dal sito stesso, dalla sua struttura, dal suo ambiente, dagli usi, dalle affiliazioni, dai significati, dalla documentazione, da altri siti ad esso connessi e dagli oggetti ad esso legati. Questi ultimi possono racchiudere valori differenti a seconda degli individui e dei gruppi” (Carta di Burra, 2013, 1.2).
- 13 Questi rischi non riguardano esclusivamente la tipologia di siti contemplati nella presente Carta.
- 14 <https://holocaustremembrance.com/resources/definizione-operativa-del-negazionismo-e-della-distorta-rappresentazione-delloolocausto>;
- 15 Tra i riferimenti giuridici rientrano la Convenzione di Ginevra del 1949 e il suo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 insieme al primo e al secondo Protocollo aggiuntivi, rispettivamente del 1954 e del 1999; il diritto penale interazionale come stabilito dallo Statuto di Roma del 1998; il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani come stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
- 16 Ad esempio UNESCO, Scudo blu internazionale, ICOMOS e ICOM.
- 17 UNESCO: <https://www.unesco.org/>; Scudo blu internazionale: <https://theblueshield.org/>; ICOMOS: <https://www.icomos.org/>; ICOM: <https://icom.museum/>
- 18 Per la definizione del termine *significato* si veda la nota 12; le “proprietà” sono le caratteristiche, il contesto, gli aspetti, gli usi e costumi e i legami o i significati culturali che formano il valore del patrimonio di un luogo storico, e vanno conservati allo scopo di mantenere tale valore.
- 19 Tra questi si contano la Convenzione dell'Aja (1954), la Convenzione europea del paesaggio di Firenze (2000), la Convenzione del patrimonio mondiale di Parigi (1970), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) e la Convenzione di Faro (2005).
- 20 Si veda la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: <https://ich.unesco.org/en/convention>.
- 21 Si vedano il Codice etico e l'Accordo di Vermillion del World Archaeological Congress; la Convenzione UNESCO del 1970 sulle misure da adottare per interdire e impedire l'illegittima importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; la Raccomandazione Unesco del 2015 sulla protezione e la promozione dei musei e delle collezioni, la loro diversità e il loro ruolo nella società.
- 22 Per “conservazione” si intende la preservazione di un sito nel suo stato esistente prevenendo il suo deterioramento (Carta Burra 2013, articolo 1.6) tenendo a mente che la salvaguardia del suo significato storico resta la preoccupazione primaria.



INTERNATIONAL
**HOLOCAUST
REMEMBRANCE**
ALLIANCE